

## PUBBLICA CONSULTAZIONE

*Schema di istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo di cui all'art. 13 del decreto lgs. 252/2005 (PIP)*

*Schema di istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento del benchmark al netto della tassazione*

Il presente documento, che contiene lo Schema di istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento dei piani individuali pensionistici e lo Schema di istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento del *benchmark*, entrambi calcolati al netto della tassazione, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro l'8 febbraio 2016** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti con l'indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione.

Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 16.12.2015

## Relazione

Si sottopongono alla pubblica consultazione gli Schemi di istruzioni che si intendono adottare per il calcolo standardizzato del rendimento, al netto della tassazione, dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) di cui all'art. 13 del Decreto lgs. 252/2005 nonché dei *benchmark* (e di altri parametri di riferimento) utilizzati dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione.

L'intervento è motivato dalle novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015), che ha modificato l'art. 17, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005, portando al 20 per cento l'imposta sostitutiva da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. La medesima ha peraltro sostanzialmente previsto che i redditi derivanti dagli investimenti dei fondi pensione in titoli del debito pubblico o in altri titoli equiparati scontino una aliquota agevolata, pari al 12,50 per cento.

In particolare, alla luce dell'impatto delle nuove regole fiscali, e per assicurare una maggiore confrontabilità dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari, si ritiene opportuno rappresentare il rendimento dei PIP al netto della tassazione, tenendo conto del peculiare regime fiscale di tali prodotti pensionistici, in ogni sede in cui sia rilevante assicurarne la confrontabilità con le altre forme previdenziali.

A differenza delle altre forme pensionistiche complementari operanti in regime di contribuzione definita, infatti, la tassazione dei PIP grava non già sul patrimonio della gestione ma sulla singola posizione individuale; il rendimento dei PIP è così determinato al lordo dell'imposta e rappresentato in genere in ogni sede secondo tale modalità.

Nella presente consultazione è pertanto illustrata una metodologia semplificata per calcolare i rendimenti al netto della fiscalità, applicando un fattore di nettizzazione dei rendimenti lordi dei PIP, utilizzati dalle compagnie di assicurazione per rivalutare le posizioni individuali.

Tenendo conto della specifica disciplina fiscale di tali prodotti, a partire dal 2015 il fattore di nettizzazione è determinato considerando l'aliquota ordinaria del 20 per cento ridotta in base alla quota del patrimonio investita direttamente e tramite OICR in titoli pubblici ed equiparati, i quali scontano di fatto l'aliquota agevolata del 12,5 per cento. La suddetta percentuale investita in titoli pubblici ed equiparati è indicata nell'ultimo rendiconto annuale. Il fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto l'anno successivo.

Tale coefficiente di nettizzazione viene applicato anticipatamente già con riferimento al 2014 ai rendimenti delle gestioni separate, in conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP prot. n. 158 del 9 gennaio 2015. Viceversa per i PIP che adottano il sistema di valorizzazione in quote, i rendimenti riferiti al 2014 sono calcolati al netto della fiscalità sulla base dell'aliquota fiscale previgente alla Legge 190/2014.

Come sopra anticipato, la presente consultazione contiene anche le istruzioni per il calcolo standardizzato dei rendimenti dei *benchmark* al netto della tassazione. Alla luce dell'impatto delle nuove regole fiscali, e per assicurare coerenza e significatività al confronto dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari con i *benchmark* dalle stesse utilizzati, si ritiene infatti opportuno definire una metodologia uniforme per determinare anche i rendimenti dei *benchmark* al netto della fiscalità ai fini del confronto con i risultati di gestione delle forme pensionistiche complementari.

Secondo la metodologia individuata, per i rendimenti del *benchmark* realizzati a partire dal 2015, il fattore di nettizzazione viene determinato, per semplicità di calcolo e di standardizzazione, ponderando la differente aliquota fiscale fissata per i titoli pubblici ed equiparati e per gli altri strumenti finanziari per la quota investita direttamente e tramite OICR nelle due tipologie di strumenti finanziari nel portafoglio del *benchmark*. Alla rivalutazione del TFR si applica invece lo specifico regime fiscale.

Al fine di limitare l'onerosità dei calcoli, la determinazione del fattore è fissata con frequenza annuale, prevedendo la rilevazione della composizione del portafoglio alla fine di ogni anno. Il fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto il successivo anno.

In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP prot. n. 158 del 9 gennaio 2015, per le forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote, ai rendimenti dei *benchmark* riferiti all'anno 2014 viene applicato un fattore di nettizzazione determinato sulla base dell'aliquota fiscale previgente alla Legge 190/2014.

Per entrambi gli interventi (PIP e *benchmark*) e al fine di consentire una coerente rappresentazione dei risultati da riportare nei documenti dei fondi pensione, è previsto che si operi la nettizzazione anche dei rendimenti antecedenti al 2015, con un fattore di correzione corrispondente alla aliquota di tassazione vigente per ciascun anno.

I rendimenti dei PIP e dei *benchmark*, espressi al netto della fiscalità sulla base delle indicazioni di cui sopra, saranno riportati nei documenti delle forme pensionistiche complementari nei quali è prevista la rappresentazione dei risultati delle gestioni a fini informativi e di trasparenza. Si tratta primariamente della Nota informativa il cui Schema è contenuto nella Deliberazione COVIP 30 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle oggetto della procedura di pubblica consultazione avviata in data 28 ottobre 2015 e della Comunicazione periodica di cui alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010.

Le medesime modalità saranno seguite anche nell'ambito della rappresentazione dei rendimenti dei PIP e dei *benchmark* negli annunci pubblicitari di cui alla Deliberazione COVIP del 21 marzo 2007.

Sulla base degli esiti della presente procedura di consultazione saranno adottati i necessari interventi di modifica dei provvedimenti interessati e saranno apportate le relative modifiche al Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione.

Si precisa fin d'ora che non sussiste invece l'obbligo di nettizzazione laddove il rendimento del PIP ovvero del *benchmark* vengano utilizzati quali elementi contrattuali per la disciplina di profili obbligatori del rapporto di partecipazione (ad esempio, per il calcolo delle commissioni di *overperformance*, per la determinazione dei costi nelle gestioni assicurative di Ramo I, per la determinazione di garanzie di risultato). Per tali casi, gli operatori dovranno tuttavia chiarire in maniera inequivoca se i parametri utilizzati sono calcolati al netto o al lordo degli oneri fiscali.

## ISTRUZIONI PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO AL NETTO DELLA TASSAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO DI CUI ALL'ART. 13, DECRETO LGS. 252/2005 (PIP)

Al fine di assicurare la confrontabilità dei risultati di gestione delle forme pensionistiche complementari, tenendo conto delle modalità di applicazione del regime fiscale, si forniscono le istruzioni per il calcolo del rendimento, al netto della tassazione, dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) di cui all'art. 13, Decreto lgs. 252/2005. Il procedimento di calcolo del rendimento al netto della tassazione è così individuato:

- nel corso dell'anno  $T$ , il risultato lordo di ciascun PIP per l'intervallo di tempo che va dalla fine dell'anno  $T-1$  fino alla fine del mese/trimestre di uscita (rendimento infrannuale), ovvero fino alla fine dell'anno  $T$  (rendimento annuale), su cui applicare l'imposta sostitutiva, è supposto pari al rendimento,  $RL_T$ , che l'impresa di assicurazione utilizza per rivalutare la posizione individuale di un ipotetico iscritto che esce dalla forma pensionistica alla fine del periodo considerato<sup>1</sup>;
- il rendimento netto  $RN_T$  si determina moltiplicando il rendimento lordo dei PIP per un fattore di nettizzazione  $c = (1 - \tau)$ , dove  $\tau$  dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula  $RN_T = RL_T \times c$ ;
- il fattore di nettizzazione  $c$  è pari a:
  - o per gli anni precedenti al 2014:  $(1 - 0,11)$ , corrispondente a un'aliquota  $\tau$  dell'11 per cento;
  - o per l'anno 2014:  $(1 - 0,115)$ , corrispondente a un'aliquota  $\tau$  dell'11,5 per cento<sup>2</sup>;
  - o dal 1° gennaio 2015:  $\left(1 - (0,125 \times w_{ts} + 0,2 \times (1 - w_{ts}))\right)$ , dove  $w_{ts}$  è la quota del portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente, mentre 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari. Ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati, detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a:  $c = (1 - 0,1625)$ ;
- la quota dei titoli pubblici ed equiparati di ciascun PIP presa a riferimento per la determinazione del fattore di nettizzazione dell'anno  $T$  è calcolata sulla base dell'ultimo rendiconto annuale. Così determinato, il fattore di nettizzazione dovrà essere utilizzato per tutto l'anno  $T$ ;
- nell'ipotesi di un PIP collegato a una nuova gestione separata/fondo interno/OICR, il fattore di nettizzazione è calcolato ipotizzando una quota di titoli pubblici (ed equiparati) pari a quella presente nel *benchmark* di riferimento; in caso di assenza del *benchmark*, esso è determinato ipotizzando un fattore di nettizzazione  $c$  pari allo 0,875 per le gestioni separate e allo 0,80 per quelle *unit-linked*;

---

<sup>1</sup> Nelle gestioni di ramo I, il rendimento lordo è quello effettivamente utilizzato per rivalutare le posizioni individuali, al netto di quanto trattenuto dall'impresa di assicurazione (rendimento lordo retrocesso). Nelle gestioni di ramo III, esso coincide con la variazione del valore della quota del fondo interno/OICR nel periodo considerato.

<sup>2</sup> In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP prot. n. 158 del 9 gennaio 2015, tale coefficiente di nettizzazione per il 2014 si applica ai rendimenti dei fondi interni/OICR, in quanto tali gestioni adottano il sistema di valorizzazione in quote. Per i rendimenti delle gestioni separate, si anticipa già al 2014 il coefficiente di nettizzazione calcolato secondo il procedimento previsto a partire dall'anno successivo.

- nell'ipotesi che il rendimento utilizzato per rivalutare le posizioni individuali nelle gestioni di ramo I si riferisca a un esercizio contabile che non coincide con l'anno solare, la quota dei titoli pubblici ed equiparati nel portafoglio di ciascun PIP per la determinazione del fattore di nettizzazione viene rilevata sulla base dell'ultimo rendiconto disponibile, ed è valida per tutto l'esercizio successivo.

## ISTRUZIONI PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO DEL BENCHMARK AL NETTO DELLA TASSAZIONE

Al fine di rappresentare in modo omogeneo il rendimento del *benchmark* utilizzato dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione, si forniscono le istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione.

Il procedimento di calcolo del rendimento del *benchmark* al netto della tassazione ( $RBN_T$ ) è così individuato:

- il rendimento del *benchmark* al netto della tassazione ( $RBN_T$ ) è determinato applicando al rendimento lordo  $RBL_T$  un fattore di nettizzazione  $c = (1 - \tau)$ , dove  $\tau$  dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula:  $RBN_T = RBL_T \times c$ ;
- il fattore di nettizzazione  $c$  è pari a:
  - o per gli anni precedenti al 2014:  $(1 - 0,11)$ , corrispondente a un'aliquota  $\tau$  dell'11 per cento;
  - o per l'anno 2014:  $(1 - 0,115)$ , corrispondente a un'aliquota  $\tau$  dell'11,5 per cento<sup>3</sup>;
  - o dal 1° gennaio 2015:  $\left(1 - (0,125 \times w_{ts} + 0,2 \times (1 - w_{ts}))\right)$ , dove  $w_{ts}$  è la quota del portafoglio del *benchmark* investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente; 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari (ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a:  $c = (1 - 0,1625)$ );
- la verifica della quota dei titoli pubblici ed equiparati presa a riferimento per il calcolo del fattore di nettizzazione è effettuata alla fine dell'anno  $T-1$ , sulla base della composizione del paniere costituente il *benchmark* rilevata alla stessa data. Così determinato, il fattore di correzione fiscale dovrà essere utilizzato per tutto l'anno  $T$ ;
- nel caso di *benchmark* costituito da più indicatori, il fattore di nettizzazione si applica a ciascun indicatore elementare;
- nel caso venga utilizzato come parametro di riferimento la rivalutazione del TFR, il fattore di nettizzazione si determina tenendo conto della relativa aliquota fiscale tempo per tempo vigente (ad esempio dal gennaio 2015 il fattore di nettizzazione è pari allo 0,83, corrispondente ad un'aliquota  $\tau$  del 17 per cento);
- nel caso di variazioni in corso d'anno per via dell'avvio di un nuovo prodotto o di una modifica del *benchmark*, la data di riferimento per la determinazione della quota di titoli pubblici ed equiparati è quella di entrata in vigore dell'offerta o dell'aggiornamento della nota informativa.

---

<sup>3</sup> In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP prot. n. 158 del 9 gennaio 2015 per la nettizzazione dei rendimenti delle forme pensionistiche, tale fattore di nettizzazione si applica per il 2014 per nettizzare i rendimenti dei *benchmark* delle forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote. Per le altre forme, è anticipato già al 2014 il fattore di nettizzazione del *benchmark* calcolato secondo il procedimento previsto a partire dall'anno successivo.